

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1998 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che autorizza l'Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette a imposta. A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, l'utilizzazione di beni destinati all'impresa per l'uso privato dei soggetti passivi o per l'uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa, deve essere trattata quale prestazione di servizi a titolo oneroso.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio ⁽²⁾ ha autorizzato l'Estonia a limitare al 50 % il diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto, sul leasing, sull'acquisto intracomunitario e sull'importazione di determinate autovetture, nonché a esonerare il soggetto passivo dall'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso non professionale dei veicoli oggetto della limitazione fino al 31 dicembre 2017.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio ⁽³⁾ ha prorogato la validità della decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio fino al 31 dicembre 2020.
- (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 12 febbraio 2021, l'Estonia ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto a detrazione per quanto riguarda l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture utilizzate per fini non professionali («misura speciale»).
- (5) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 19 marzo 2021, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Estonia. Con lettera del 23 marzo 2021 la Commissione ha comunicato all'Estonia di disporre di tutte i dati che ritiene necessarie per la valutazione della domanda.
- (6) L'uso non professionale delle autovetture è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base all'autorizzazione richiesta, l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. In base alle informazioni attualmente disponibili, le autorità estoni ritengono che un tasso del 50 % sia giustificabile. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora esse siano state sottoposte a una limitazione. La presente misura speciale elimina la necessità di registrare l'utilizzo privato delle autovetture aziendali e, nel contempo, evita l'evasione fiscale dovuta ad una registrazione inesatta.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 48).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 17).

